

## CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 34 DEL 20 SETTEMBRE 2019

### LA SETTIMANA IN BREVE

---

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

### LA SCHEDA INFORMATIVA

---

**NOVITÀ IN TEMA DI LOCAZIONI**

Mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione con cedolare secca non sanzionabile se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente. Questa e le altre novità del Decreto Crescita, come l'istituzione di un codice identificativo univoco, sono analizzate in questa scheda.

Pagina 5

■ **INCENTIVO FISCALE PER PROMUOVERE LA CRESCITA DELL'ITALIA MERIDIONALE**

Il "Decreto Crescita" ha introdotto un'agevolazione per le operazioni di aggregazione aziendale operate da società con sede legale nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, da cui risultino una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale in una delle predette Regioni.

Pagina 9

■ **PRESCRIZIONI DEL GARANTE PRIVACY SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI**

Alla fine di luglio 2019 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le indicazioni fornite dal Garante per la privacy in materia di trattamento dei dati sensibili dei lavoratori da parte delle aziende. Riepiloghiamo gli obblighi vigenti come specificati in questo nuovo documento.

Pagina 12

### AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

---

■ **BONUS PUBBLICITÀ 2019**

Nella consueta rubrica "Il Sapere per fare" riepiloghiamo il meccanismo di funzionamento del bonus pubblicità, dopo le modifiche introdotte dal Decreto Crescita.

Pagina 18

## PRASSI DELLA SETTIMANA

---

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 23

### SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 23.09.2019 AL 4.10.2019**

Pagina 24

*Gentili Clienti,*

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

### **Bonus edilizi: chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate**

"Quanto agli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna con opere correlate se tali interventi sono necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme e sono, dunque, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni, le relative spese sono ammesse alla detrazione e concorrono, al pari di quelle sostenute per la sostituzione degli infissi. Ciò in quanto, gli interventi che autonomamente sarebbero considerati di manutenzione ordinaria sono "assorbiti" nella categoria superiore se necessari per completare l'intervento edilizio nel suo insieme." Continuano con questa indicazione i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sul bonus ristrutturazioni nella risposta all'interpello 383 del 16 settembre 2019.

### **Innovation manager: iscrizioni nell'elenco al via dal 27 settembre**

I manager qualificati e le società di consulenza possono presentare le istanze di iscrizione nell'elenco Mise dalle ore 10.00 del 27 settembre 2019 alle ore 17.00 del 25 ottobre 2019. Il Voucher per consulenza in innovazione sostiene i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa attraverso l'introduzione in azienda di figure manageriali in grado di implementare le tecnologie. I contributi sono i seguenti:

- ◆ 50% fino a 80.000 euro di spesa (40.000 euro di contributo) per micro-piccole imprese
- ◆ 30% fino a 83.333,33 euro di spesa (25.000 euro di contributo) per le medie imprese
- ◆ 50% fino a 160.000 euro di spesa (80.000 euro di contributo) per le reti d'impresa.

### **Tax credit edicole: domande entro il 30 settembre. Aggiornate le FAQ**

Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria lunedì 16 settembre 2019 ha pubblicato sul proprio sito le FAQ sul credito per le edicole. In generale, il cd. Tax credit edicole è un credito d'imposta fino a 2.000 euro per ciascun punto

*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*

*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*

*Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it*

vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti "de minimis ". Gli esercenti che intendono accedere al beneficio devono presentare apposita domanda, per via telematica tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta. Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale [impresainungiorno.gov.it](http://impresainungiorno.gov.it).

### **Reddito cittadinanza: controlli e massicce sanzioni per lavoro irregolare**

Con la Nota n. 7964 / 2019, l'Ispettorato del lavoro ha fornito precise indicazioni sull'applicazione della maxi-sanzione maggiorata in caso di impiego irregolare di lavoratori beneficiari del reddito di cittadinanza.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo queste due sentenze della Cassazione. Nella prima, la Suprema Corte con l'Ordinanza n. 22802 del 12 settembre 2019 ha statuito che l'amministratore di una società che per anni non abbia mai reclamato il proprio compenso non ha diritto di richiederlo al momento della liquidazione della società.

Invece con la sentenza 22705 dell'11 settembre 2019 è stato chiarito che la tassa sui rifiuti è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere locali, quindi va pagato anche in caso di ristrutturazione dell'albergo.

Concludiamo informando che l'Agenzia delle Entrate ha richiamato l'attenzione dei contribuenti alle false comunicazioni di posta elettronica certificata. I messaggi hanno un oggetto che assomiglia a un numero di protocollo utilizzato per le classiche comunicazioni dell'Agenzia (COMUNICAZIONE XXXXXXXXXXXX (ENTRATE | AGEDCXXX | REGISTRO) e includono in allegato un file in formato zip che contiene a sua volta un documento pdf non valido ed un file vbs. Quest'ultimo, se lanciato, scarica sul computer un software dannoso per ottenerne il controllo.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

**NOVITÀ IN TEMA DI LOCAZIONI**

In sede di conversione del Decreto crescita è stato previsto che la mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la **cedolare secca**, oltre a **non far venir meno l'opzione** se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente, **non è oggetto di sanzione**.

Per le **locazioni brevi** sono state, invece, introdotte regole più rigorose. In particolare è stato istituito il **codice identificativo unico nazionale** da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza

Novità in tema di locazioni		
<b>EXCURSUS NORMATIVO</b>	<p>Nel caso in cui il locatore opti per la cedolare secca, l'imposta di registro non è dovuta ma il contratto deve comunque essere registrato.</p> <p>Con la Circolare 26 del 1° giugno 2011, n. 26 l'Agenzia aveva fornito importanti chiarimenti nel caso in cui il contratto di locazione non veniva registrato entro i termini (30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza della locazione) e il locatore opti per la cedolare secca.</p> <p>Da quel chiarimento emergeva che, il locatore che <b>registra in ritardo</b> il contratto di locazione e, in tale sede, opta per la cedolare secca, non è tenuto al versamento dell'imposta di registro e degli interessi, ma dovrà comunque pagare, avvalendosi del ravvedimento operoso, <b>la sanzione ridotta</b>.</p>	
	<b>REGOLARIZZAZIONE MANCATA REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO</b>	
	TERMINI	SANZIONE
	Entro 90 giorni dal termine di scadenza	12%
	Entro un anno dal termine di scadenza	15%
	Entro due anni dal termine di scadenza	17,1428%
	oltre due anni dal termine di scadenza	20%
dopo la consegna del processo verbale di constatazione	24%	
<b>Esempio</b>		

	<p>Contratto di locazione con termine di registrazione scaduto il 30 aprile 2019.  Corrispettivo pattuito per ciascuna annualità: € 10.000,00.  Corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto: € 40.000,00 (€ 10.000,00 x 4).</p> <p>Il locatore registra il contratto il 16 settembre 2019.</p> <p>Per determinare la sanzione, l'imposta di registro va calcolata sul corrispettivo pattuito per tutti i 4 anni:  € 40.000,00 x 2% = € 800,00</p> <p>La sanzione, considerato che la registrazione è effettuata entro un anno dalla scadenza è pari ad € 120,00 (800,00 x 15%).</p> <p>Il D.L. 193/2016 aveva previsto che la <b>mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga</b> (o risoluzione anticipata/cessione) del contratto di locazione soggetto a cedolare secca <b>non comportava più la decadenza dall'opzione per la cedolare</b>, se il contribuente ha mantenuto un comportamento coerente con la volontà di usufruire di tale regime; tale volontà si deduce qualora il contribuente abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare nella propria dichiarazione dei redditi.</p> <p>In questo modo si applicavano solo le sanzioni, assoggettabili a ravvedimento operoso, di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>€ 100</b> in caso di omessa comunicazione o di comunicazione inviata con ritardo superiore a 30 giorni</li> <li>◆ <b>€ 50</b> se la comunicazione avviene con ritardo non superiore a 30 giorni.</li> </ul>
<p><b>LA NOVITÀ DEL DECRETO CRESCITA</b></p>	<p>La legge di conversione del decreto crescita<sup>1</sup> ha sostanzialmente soppresso la disposizione normativa in cui si faceva riferimento alle sanzioni <i>"in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca"</i></p> <p>Dalla nuova formulazione del citato comma 3 risulta quindi che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ la <b>mancata comunicazione della proroga/risoluzione di un contratto di locazione</b> per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca,</li> </ul>

<sup>1</sup> art. 3-bis, comma 1 della L. n. 58/2019 di conversione del D.L. n. 34/2019  
Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio  
Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005  
Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ non far venir meno l'opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente,</li> <li>✓ <b>non è neppure sanzionata.</b></li> </ul>		
<p><b>LE LOCAZIONI BREVI</b></p>	<p>Per le <b>locazioni brevi</b> l'opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche dal sublocatore per i redditi derivanti da contratti di sublocazione o dal comodatario per i contratti di concessione in godimento oneroso dell'immobile.</p> <p>Con le misure introdotte con la legge di conversione del "decreto crescita"<sup>2</sup>, il legislatore ha previsto l'istituzione, presso il ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo di una <b>apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi</b>.</p> <p>La finalità è quella di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ migliorare la qualità dell'offerta turistica,</li> <li>◆ di assicurare la tutela del turista</li> <li>◆ contrastare forme irregolari di ospitalità,</li> </ul> <p>Nello specifico le singole strutture ricettive o gli immobili destinati alle locazioni brevi, dovranno essere identificati mediante un codice alfanumerico, denominato "<b>codice identificativo</b>", da utilizzare in ogni comunicazione inerente <b>all'offerta e alla promozione</b> dei servizi all'utenza.</p> <p>I soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, pertanto, saranno tenuti a pubblicare il codice identificativo in tutte le comunicazioni inerenti all'offerta e alla promozione di tali servizi.</p> <table border="1" data-bbox="501 1503 1378 1727"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>SANZIONI</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà maggiorata del doppio.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Con decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del Turismo saranno definite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le norme per la realizzazione e la gestione della banca dati, compresi i dispositivi per la sicurezza e la riservatezza dei dati</li> </ul>	<b>SANZIONI</b>	L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà maggiorata del doppio.
<b>SANZIONI</b>			
L'inosservanza dell'obbligo di pubblicazione comporterà l'applicazione di una sanzione pecuniaria variabile da un minimo di 500 euro a un massimo di 5mila euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione sarà maggiorata del doppio.			

- ◆ le modalità di accesso alle informazioni contenute nella banca dati
- ◆ le modalità con cui le informazioni saranno messe a disposizione degli utenti e delle autorità preposte ai controlli
- ◆ i criteri per determinare la composizione del codice identificativo, tenendo conto della tipologia e delle caratteristiche della struttura ricettiva e della ubicazione della stessa sul territorio comunale.

Inoltre è stato previsto che, **i dati relativi alle persone alloggiate** presso le strutture ricettive **saranno forniti**, in forma anonima e aggregata, per singola struttura ricettiva, **dal ministero dell'Interno all'Agenzia delle entrate** e potranno essere trasmessi ai singoli comuni per consentire il **monitoraggio dell'imposta o del contributo di soggiorno**.

I criteri, i termini e le modalità di invio dei dati dovranno essere stabiliti con decreto del Mef, di concerto con il ministro dell'Interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

**L'INCENTIVO FISCALE PER PROMUOVERE LA CRESCITA DELL'ITALIA MERIDIONALE**

Il "decreto crescita" ha introdotto un'agevolazione per le **operazioni di aggregazione aziendale operate da società con sede legale nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna**, da cui risultino una o più imprese aventi, a loro volta, sede legale in una delle predette Regioni. L'agevolazione opera consentendo la **trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti di imposta**, cioè, in sostanza, anticipando un beneficio fiscalmente rilevante che altrimenti andrebbe a "spalmarsi" su più periodi di imposta futuri.

L'incentivo fiscale per promuovere la crescita dell'Italia Meridionale	
<b>PREMESSA</b>	<p>L'agevolazione consiste nella possibilità di <b>trasferire</b> al soggetto risultante dall'operazione straordinaria le <b>attività per imposte anticipate</b> (<i>deferred tax assets</i>, <b>DTA</b>) delle singole imprese, <b>trasformandole in un credito di imposta</b>, a fronte del pagamento di un <b>canone</b> annuo determinato applicando l'aliquota dell'1,5% alla differenza tra le DTA e le imposte versate.</p> <p>Come verrà chiarito più avanti, il pagamento del canone serve ad escludere la gratuità del beneficio, altrimenti l'agevolazione risulterebbe in contrasto con i principi comunitari in materia di aiuti di Stato.</p>
<b>I SOGGETTI INTERESSATI</b>	<p>L'agevolazione ricalca, limitandone territorialmente gli effetti, la previgente normativa introdotta nel 2010<sup>3</sup>, e si applica alle aggregazioni di società, per le quali non sia stato accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ lo stato di dissesto</li> <li>◆ il rischio di dissesto<sup>4</sup></li> <li>◆ oppure lo stato di insolvenza<sup>5</sup>,</li> </ul>

<sup>3</sup> 2010 di cui all'art. 2, commi da 55 a 57, del D.L. 29.12.2010, n. 225 (convertito, con modificazioni, dalla L. 26.02.2011, n. 10)

<sup>4</sup> art. 17, D.Lgs. 16.11.2015, n. 180,

<sup>5</sup> art. 5, R.D. n. 267/1942; art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 12.01.2019, n. 14

	<p>a condizione che tali società abbiano <b>sede legale, alla data del 1° luglio 2019, in una delle regioni del Sud.</b></p> <p>Le aggregazioni rilevanti ai fini dell'agevolazione sono quelle realizzate mediante operazioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b> fusione,</b></li> <li>◆ <b> scissione</b></li> <li>◆ <b> conferimento</b> di azienda o di rami di azienda</li> </ul> <p>riguardanti più società, a condizione che il <b>soggetto risultante abbia la sede legale in tali regioni</b> e le aggregazioni siano deliberate dall'assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del "D.L. crescita".</p> <p>L'agevolazione non può trovare applicazione alle operazioni alle quali partecipano soggetti che abbiano già partecipato a un'aggregazione o che siano risultanti da un'aggregazione alla quale è stata applicata la medesima agevolazione (insomma: non è ammessa la "duplicazione" del beneficio).</p> <p><b>Non è possibile usufruire dell'agevolazione se le società sono legate tra loro da rapporti di controllo.</b></p>
<p><b>I RAPPORTI DI CONTROLLO</b></p>	<p>Secondo quanto previsto dal codice civile, sono considerate società controllate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le società in cui un'altra società dispone della <b>maggioranza dei voti</b> esercitabili <b>nell'assemblea ordinaria;</b></li> <li>◆ le società in cui un'altra società dispone di <b>voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;</b></li> <li>◆ le società che <b>sono sotto influenza dominante di un'altra società</b> in virtù di particolari <b>vincoli contrattuali</b> con essa.</li> </ul> <p>Nei primi due casi devono essere considerati anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</p>
<p><b>COME FUNZIONA L'AGEVOLAZIONE</b></p>	<p>Il meccanismo della nuova agevolazione "regionalizzata" (assai simile, come detto in premessa, a quello dell'analoga normativa del 2010) prevede la trasformazione in crediti di imposta (entro il <b>limite massimo di 500 milioni di euro per ciascun soggetto</b>) delle attività per imposte anticipate dei soggetti partecipanti relative a:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>perdite fiscali</b> non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile<sup>6</sup>;</li> <li>◆ importo del <b>rendimento nozionale</b> eccedente il reddito complessivo netto ai sensi della disciplina ACE<sup>7</sup>;</li> <li>◆ perdite attese derivanti dalla <b>prima adozione del principio contabile IFRS 9</b> deducibili in decimi<sup>8</sup>.</li> </ul> <p> Ai fini del rispetto del limite di 500 milioni, si trasformano dapprima le attività per imposte anticipate trasferite al soggetto risultante dall'aggregazione e, successivamente, le attività per imposte anticipate non trasferite dagli altri soggetti partecipanti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>LE CONDIZIONI</b></p>	<p>Per poter concretamente trasformare le DTA in crediti di imposta è necessario che la società risultante dall'aggregazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ <b>eserciti una specifica opzione</b><sup>9</sup></li> <li>◆ <b>si impegni al versamento di un canone</b> determinato annualmente, applicando l'aliquota dell'<b>1,5%</b> alla <b>differenza tra l'ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate</b>.</li> </ul>
<p style="text-align: center;"><b>GLI EFFETTI</b></p>	<p><b>La trasformazione delle DTA in crediti di imposta decorre dalla data di approvazione del primo bilancio della società risultante dall'aggregazione</b> da parte dell'assemblea dei soci, o del diverso organo competente per legge, ed è ripartita in <b>4 rate di pari importo</b> (la prima delle 4 rate per le DTA iscritte nel primo bilancio della società risultante dall'aggregazione).</p> <p>I crediti di imposta originati dalla trasformazione delle DTA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ non sono produttivi di interessi;</li> <li>◆ possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione o essere ceduti al valore nominale<sup>10</sup>;</li> <li>◆ non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile IRAP e devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.</li> </ul>

<sup>6</sup> ai sensi dell'art. 84 TUIR

<sup>7</sup> articolo 3, comma 2, D.M. 03.08.2017

<sup>8</sup> articolo 1, comma 1067, Legge di Bilancio 2019

<sup>9</sup> ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.L. 03.05.2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla L. 30.06.2016, n. 119

<sup>10</sup> secondo quanto previsto dall'art. 43-ter del DPR n. 602/1973

## Le prescrizioni del Garante privacy sul trattamento dei dati personali dei lavoratori

Alla fine di luglio 2019 sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale le indicazioni fornite dal Garante per la privacy in materia di **trattamento dei dati sensibili dei lavoratori da parte delle aziende**. Le prescrizioni sono contenute nel [provvedimento n.146 2019](#) che armonizza il [regolamento GDPR 679 2016](#) (recepito in Italia con il decreto 101 2018), con la normativa previgente in materia. Riepiloghiamo gli obblighi già vigenti come specificati in questo nuovo documento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI	
IN COSA CONSISTE	Il provvedimento del Garante per la privacy n. <b>146 2019</b> <b>specifica quali sono i limiti</b> che i datori di lavoro non possono superare nella richiesta e nella successiva gestione e conservazione di dati personali dei lavoratori. Si occupa in particolare degli obblighi in capo <b>ad aziende e professionisti</b> ma anche agli <b>enti associativi</b> , fondazioni e comunità religiose. Un articolo è dedicato specificamente alla <b>possibilità di accesso a tali dati da parte di investigatori privati</b> in caso di indagini per far valere i diritti propri dell'azienda (ma mai, ricordiamo, per verificare l'adempimento della prestazione lavorativa <sup>11</sup> ). Ulteriore specifica trattazione è dedicata alla <b>gestione dei dati genetici</b> , in particolare da parte di enti per la ricerca scientifica.
CHI E' SOGGETTO AGLI OBBLIGHI	Il provvedimento si applica nei confronti di tutti <b>coloro che, a vario titolo gestiscono rapporti di lavoro, sia in ambito pubblico che privato</b> (diversamente da quanto previsto prima del dl 101 2018) quindi: <b>a) agenzie per il lavoro</b> e altri soggetti che svolgono, attività di

---

<sup>11</sup> a norma degli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970)

	<p>intermediazione, ricerca e selezione del personale o supporto alla ricollocazione professionale ivi compresi gli enti di formazione</p> <p><b>b) persone fisiche e giuridiche</b>, imprese, anche sociali, enti, associazioni e organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che comunque conferiscono un incarico professionale</p> <p>c) organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro,</p> <p>d) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,</p> <p>e) consulenti del lavoro;</p> <p>f) associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro</p> <p>g) medici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro,</p> <p> <b>Attenzione:</b> per quanto riguarda invece il termine <b>lavoratori</b> si devono intendere <b>non solo lavoratori dipendenti</b>. Il provvedimento specifica infatti le seguenti categorie:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro</b>, anche in caso di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati;</li> <li>2. <b>lavoratori subordinati</b>,</li> <li>3. <b>consulenti e liberi professionisti, agenti</b>, rappresentanti e mandatari;</li> <li>4. <b>collaboratori e lavoratori autonomi</b></li> <li>5. <b>persone fisiche che ricoprono cariche sociali</b> o altri incarichi in imprese, enti, associazioni.</li> </ol> <p>Infine sono soggetti i cui dati vanno tutelati <b>allo stesso modo anche i terzi</b> danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o familiari o conviventi dei soggetti sopracitati.</p>
<p><b>PER QUALI FINI SI POSSONO TRATTARE I DATI PERSONALI?</b></p>	<p>Il trattamento delle categorie particolari di dati personali <b>può essere effettuato solo se necessario</b> (art. 9, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) <b>per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi previsti dalla normativa</b> UE, nazionale, contratti collettivi anche aziendali, o per ottenere agevolazioni o contributi</li> <li>b) ai fini della tenuta della <b>contabilità</b> o della corresponsione di <b>stipendi</b>,</li> <li>c) per perseguire finalità di <b>salvaguardia della vita</b></li> </ol>

	<p><b>o dell'incolumità fisica del lavoratore o di un terzo</b></p> <p>d) per <b>far valere o difendere un diritto, anche da parte di un terzo</b>, in sede giudiziaria o amministrativa e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento; il trattamento di dati personali effettuato per finalità di tutela dei propri diritti in giudizio deve riferirsi a contenziosi in atto o a situazioni precontenziose);</p> <p>e) per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro <b>in materia di salute e sicurezza del lavoro e di malattie professionali</b> o per i danni cagionati a terzi;</p> <p>f) <b>per garantire le pari opportunità</b> nel lavoro;</p> <p>g) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, e organizzazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro.</p>
<p><b>QUALI SONO I DATI SOGGETTI ALLE NORME DEL GDPR UE PRIVACY</b></p>	<p>Va ricordato che nel Regolamento 679 2016 viene definito come "<b>dato personale</b>": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, tramite un elemento come:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ il nome,</li> <li>◆ un numero di identificazione,</li> <li>◆ dati relativi all'ubicazione,</li> <li>◆ un identificativo online</li> <li>◆ uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.</li> </ul> <p>Il Garante per la privacy specifica che tra i dati personali "particolarmente importanti sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ i dati rientranti in particolari categorie: si tratta dei dati definiti in precedenza "sensibili", cioè quelli che rivelano l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, relativi alla salute o alla vita sessuale. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 9) ha incluso nella nozione anche i dati genetici, i dati biometrici e quelli relativi all'orientamento sessuale;</li> <li>◆ i dati relativi a condanne penali e reati: si tratta dei dati c.d. "giudiziari", cioè quelli che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti ad iscrizione nel</li> </ul>

	<p>casellario giudiziale o la qualità di imputato o di indagato. Il Regolamento (UE) 2016/679 (articolo 10) ricomprende in tale nozione i dati relativi <b>alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza.</b> "</p> <p> Il provvedimento sostituisce quindi l'utilizzo del termine "dati sensibili " con "dati particolari".</p>
<p><b>ESEMPI PRATICI DI OBBLIGHI E DIVIETI</b></p>	<p>I datori di lavoro dovranno quindi fare <b>particolare attenzione e adeguarsi alle seguenti modalità</b> di trattamento:</p> <p>PRIMA DELL'ASSUNZIONE</p> <p>I candidati all'assunzione devono ricevere innanzitutto un' apposita informativa che chiarisca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ le finalità della raccolta dati;</li> <li>◆ i destinatari,</li> <li>◆ il periodo di conservazione dei dati;</li> <li>◆ Identità e dati di contatto del titolare del trattamento o suo rappresentante;</li> <li>◆ l'esistenza di un processo decisionale automatizzato.</li> </ul> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ I questionari usati durante le selezioni devono riguardare solo <b>dati necessari e correlati alla posizione aperta</b> (profilo e mansioni)</li> <li>◆ I dati sulla salute possono essere richiesti solo se necessari per la collocazione al lavoro (ad esempio nel caso del collocamento di persone disabili)</li> <li>◆ i <b>dati genetici non possono essere utilizzati</b> per stabilire l' idoneità professionale del lavoratore <b>neanche con il suo consenso.</b></li> </ul> <p> Il Regolamento UE impone di rendere l' informativa nel momento in cui si ottengono i dati personali e prima del loro trattamento.</p> <p>DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Informazioni sensibili come quelle relative al <b>credo</b></li> </ul>

	<p><b>religioso</b> sono trattabili solo se servono a chiedere o giustificare permessi o assenze o richieste particolari riguardo il servizio mensa;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Informazioni su <b>opinioni sindacali</b> possono essere trattate solo in relazione a richieste di aspettativa sindacale o per l'esercizio dei relativi diritti sindacali in azienda.</li> <li>◆ In tema di <b>opinioni politiche</b> nel caso di richieste di permessi elettorali, non potrà essere richiesto il documento che designa il rappresentante di lista ma sarà sufficiente la certificazione del presidente di seggio.</li> <li>◆ Se si utilizza un <b>documento cartaceo</b>, questo dovrà essere trasmesso <b>in plico chiuso</b>.</li> <li>◆ I documenti che contengano dati particolari da trasmettere ad altri uffici devono contenere <b>solo le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività</b>.</li> <li>◆ Quando per motivi organizzativi i <b>dati su presenze o assenze</b> sono a disposizione di soggetti diversi, non devono essere rese note le ragioni dell'assenza ma solo il loro dato numerico.</li> <li>◆ Il trattamento dei <b>dati personali riguardanti condanne penali</b> è ammesso solo se autorizzato da una norma di legge, da un regolamento o decreto del Ministro della Giustizia, o da un provvedimento del Garante in cui siano indicate le finalità di rilevante interesse pubblico. Ad oggi in mancanza di normativa specifica è possibile solo per l'adempimento di obblighi di legge in materia di diritto del lavoro, ad esempio per il certificato penale obbligatorio per chi ha contatti diretti e regolari con minori.</li> </ul>
<p><b>TRATTAMENTO DATI DA PARTE DI ASSOCIAZIONI, CHIESE, FONDAZIONI</b></p>	<p>Prescrizioni specifiche sono dedicate al trattamento dei dati particolari da parte di organismi di tipo associativo come: associazioni, fondazioni, chiese, cooperative sociali e di mutuo soccorso, istituti scolastici, nei confronti dei propri associati, aderenti, beneficiari, o studenti. In questi casi, il <b>trattamento dei dati indispensabili per gli scopi individuati dalla legge o dagli statuti costitutivi</b>, può essere effettuato <b>anche per finalità amministrative</b> e anche senza il consenso specifico degli interessati.</p> <p>Qualora questi soggetti si avvalgano <b>di persone giuridiche</b></p>

	<p><b>esterne</b> i dati necessari potranno essere trasmessi <b>solo per le specifiche finalità e sulla base di un atto scritto</b> che individui le modalità e le misure di sicurezza adottate.</p>
<p><b>TRATTAMENTO DATI DA PARTE DI AGENZIE INVESTIGATIV E</b></p>	<p>Il trattamento dei dati particolari (anche genetici, biometrici e relativi alla salute) può essere effettuato da persone fisiche e giuridiche che svolgono investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia, unicamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ "permettere a chi conferisce l'incarico di accertare, esercitare o difendere un proprio diritto" o</li> <li>◆ su incarico di un difensore in un procedimento penale.</li> </ul> <p>L'incarico deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ essere <b>conferito per iscritto</b></li> <li>◆ deve <b>menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare</b> in sede giudiziaria <b>e il termine ragionevole</b> entro il quale l'incarico deve essere concluso.</li> <li>◆ essere <b>eseguito personalmente dall'investigatore</b> incaricato, che può avvalersi di altri solo se indicati nominativamente nel mandato.</li> </ul> <p> L'informativa sulla privacy deve essere consegnata all'interessato salvo che ciò non pregiudichi le finalità perseguite dall'indagine.</p>

# BONUS PUBBLICITA'

## INTRODUZIONE

Il Decreto Legge n. 59 del 2019 ha modificato la disciplina del c.d. "bonus pubblicità", il credito d'imposta previsto per chi investe sulla stampa e sulle emittenti radio/televisive. Le modifiche riguardano i seguenti punti:

- ◆ è stata resa strutturale l'agevolazione prevedendo la copertura dei relativi oneri
- ◆ è stata definita la quantificazione del credito d'imposta spettante nell'unica misura del 75%
- ◆ è stato fissato il termine per la prenotazione del bonus 2019 dall'1.10 al 31.10.2019

## INDICE DELLE DOMANDE

1. Chi sono i **destinatari** del bonus pubblicità?
2. Su **quali investimenti** spetta il bonus per gli investimenti pubblicitari?
3. Quale **importo** deve essere considerato nel bonus pubblicità?
4. Quale **percentuale** dell'investimento è agevolabile?
5. Come si **utilizza il credito** d'imposta per gli investimenti pubblicitari?
6. Cosa bisogna fare per **accedere al beneficio**?

## DOMANDE E RISPOSTE

### D.1. CHI SONO I DESTINATARI DEL BONUS PUBBLICITÀ?

**R.1** In generale, il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari, il cd "bonus pubblicità" è riconosciuto:

- ◆ alle imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
- ◆ ai lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
- ◆ agli enti non commerciali.

### D.2 SU QUALI INVESTIMENTI SPETTA IL BONUS PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI?

**R. 2** Sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

AMBITO OGGETTIVO	
1	Sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line
2	Sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali

In particolare, sono agevolabili gli **investimenti incrementali riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** effettuati su:

- ◆ **giornali quotidiani e periodici** (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale<sup>12</sup>, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile;
- ◆ **emittenti radiofoniche e televisive** locali iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione.

<sup>12</sup> Senza dover rispettare i requisiti ex art. 7, comma 1 e 4 del D.Lgsn. n. 70 del 2017, anche se richiamati dall'art. 3 del DPCM 16.5.2018

Si premette fin da ora che per beneficiare dell'agevolazione, **il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili deve superare almeno dell'1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell'anno precedente** (si intendono quindi la stampa, da una parte, e le emittenti radio-televisive dall'altra, non il singolo giornale o la singola emittente).

Non è considerato incrementale l'investimento delle imprese che hanno iniziato l'attività nel corso dell'anno per il quale è richiesto il beneficio o di quelle che nell'anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari<sup>13</sup>.

Sono escluse le spese sostenute per:

- ◆ l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- ◆ per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- ◆ grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line.

### **D.3 QUALE IMPORTO DEVE ESSERE CONSIDERATO NEL BONUS PUBBLICITÀ?**

**R. 3** L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile mentre in caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).



Si tenga presente che le spese per l'acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso.

---

<sup>13</sup> Parere Consiglio di Stato 1255/2018, risposte 19.10.2018 e risposta interpello n. 38 del 2018  
*Revisione PMI S.r.l. · Corso Trieste n. 85 · 00187 Roma (RM) Sede Legale · Piazza E. Bottini · 20133 Milano (MI) Ufficio*  
*Capitale sociale € 20.000,00 i.v.. vers. · Codice fiscale e Part. IVA n. 15109191005*  
*Tel 06-56559912 · www.revisionepmi.it · E-mail: info@revisionepmi.it · P.E.C. revisionepmisrl@legalmail.it*

#### D.4 QUALE PERCENTUALE DELL'INVESTIMENTO È AGEVOLABILE NEL 2019?

**R. 4** Dal 2019, il credito è previsto nella misura unica del 75% per tutti i soggetti.

#### D.5 COME SI UTILIZZA IL CREDITO D'IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI?

**R. 5** Il credito d'imposta riconosciuto è utilizzabile:

UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA	
<b>1</b>	Esclusivamente in compensazione mediante modello F24, con codice tributo "6900". Il modello F24 va presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.
<b>2</b>	A decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento che comunica l'ammontare spettante.

il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea.

#### D.6 COSA BISOGNA FARE PER ACCEDERE AL BENEFICIO?

**R.6** Al fine di accedere al beneficio, i soggetti interessati devono presentare mediante l'apposito [modello](#):

- ◆ la "**comunicazione per l'accesso al credito d'imposta**", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- ◆ la "**dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati**", resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.

Nessun documento deve essere allegato al modello (es. fatture, copie di contratti pubblicitari, attestazione delle spese, documento d'identità).

Se l'ammontare complessivo del credito d'imposta indicato nella "Comunicazione" o nella "Dichiarazione sostitutiva" è superiore a 150.000 euro, il richiedente è tenuto a rilasciare una delle seguenti dichiarazioni:

- ◆ di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa <sup>14</sup>(per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ◆ di aver indicato nel riquadro "Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia<sup>15</sup>.

La **comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate:**

- ◆ al **Dipartimento** per l'Informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- ◆ **utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate**; la procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata "Servizi per" alla voce "comunicare";
- ◆ **direttamente**, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia, tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario, oppure tramite gli intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, ecc.).

I soggetti incaricati della trasmissione telematica hanno l'obbligo di

1. conservare l'originale della comunicazione sottoscritta dal richiedente, unitamente alla copia del documento di identità del richiedente stesso
2. rilasciare al richiedente
  - a. una copia della comunicazione presentata,
  - b. una copia dell'attestazione rilasciata dai servizi telematici.

---

<sup>14</sup> di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

<sup>15</sup> di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

**RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

---

<a href="#">Risposta 382 del 16 settembre 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause ostative di accesso al regime forfettario
<a href="#">Risposta 383 del 16 settembre 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio
<a href="#">Risposta 384 del 17 settembre 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai redditi diversi derivanti dalla cessione di titoli su cui grava un diritto di usufrutto con patto di rotatività
<a href="#">Risposta 385 del 17 settembre 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla non applicazione della ritenuta sui proventi dei fondi immobiliari
<a href="#">Risposta 386 del 19 settembre 2019</a>	L'Agazia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli obblighi di monitoraggio fiscale e di liquidazione dell'IVAFE

---

**LO SCADENZARIO DAL 23.09.2019 AL 4.10.2019**

Mercoledì <b>25 settembre 2019</b>	Gli operatori intracomunitari con obbligo mensile devono presentare in via telematica gli elenchi riepilogativi delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitari effettuati nel mese di agosto.
Lunedì <b>30 Settembre 2019</b>	<p>Ultimo giorno utile per i soggetti IRES che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità, per effettuare il versamento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ a titolo di saldo 2018 o come prima rata dell'anno 2019, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Redditi Sc 2019, Enc 2019 e Irap 2019, senza interessi,</li> <li>◆ del saldo Iva 2018, in unica soluzione o come prima rata, risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/3/2019 – 30/6/2019.</li> </ul>
Lunedì <b>30 Settembre 2019</b>	Termine per regolarizzare la posizione degli enti di volontariato/ associazioni sportive dilettantistiche / enti della ricerca scientifica dell'università / enti della ricerca sanitaria, interessati al riparto del 5 per mille per l'esercizio 2019 che non hanno assolto in tutto o in parte gli adempimenti prescritti entro i termini di scadenza.
Lunedì <b>30 Settembre 2019</b>	Versamento addizionale erariale della tassa automobilistica pari a 20 euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 kw
Lunedì <b>30 Settembre 2019</b>	Versamento bollo auto da parte dei proprietari di autoveicoli con oltre 35 km con bollo scadente ad agosto 2019, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi.
Lunedì <b>30 Settembre 2019</b>	Versamento dell'aliquota sostitutiva al 16% nel caso di affrancamento delle partecipazioni da parte di coloro che esercitano attività economiche per le

	quali sono stati approvati gli ISA con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018.
<b>Lunedì 30 Settembre 2019</b>	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono inviare gli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di agosto 2019.
<b>Lunedì 30 Settembre 2019</b>	I soggetti passivi Iva, stabiliti nel territorio dello Stato, che intendono esercitare l'opzione (o la revoca) per il Gruppo Iva con effetto dal 1° gennaio 2020, devono presentare la "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva".
<b>Lunedì 30 Settembre 2019</b>	Gli enti non commerciali e gli agricoltori esonerati devono liquidare e versare l'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di agosto 2019.   Questo adempimento comprende anche gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali.
<b>Lunedì 30 Settembre 2019</b>	Versamento dell'imposta sostitutiva al 20% per chi svolge in forma occasionale attività di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto.
<b>Lunedì 30 Settembre 2019</b>	Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione entro il 1° luglio, in formato cartaceo, del modello Redditi Pf 2019 da parte delle persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi.
<b>Lunedì 30 Settembre 2019</b>	Versamento dell'imposta sostitutiva per i contribuenti che hanno deciso di riallineare i valori civilistici ai valori fiscali dei beni indicati nel quadro EC con attività per le quali sono stati approvati gli ISA.
<b>Lunedì 30 Settembre 2019</b>	Versamento delle imposte sostitutive al 16% per i beni ammortizzabili e al 12% per i beni non ammortizzabili da parte di società, enti pubblici e trust residenti che hanno optato per la rivalutazione dei beni d'impresa.

---

Lunedì 30 Settembre 2019

Versamento delle ritenute per i sostituti d'imposta che durante l'anno 2018 hanno corrisposto solo compensi di lavoro autonomo

- ◆ a non più di tre soggetti
  - ◆ ed effettuano ritenute inferiori a 1.032,91 euro
  - ◆ e che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa)
-